

## **FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021.**

L'art. 1, comma 20 della legge n.178/2020 ha previsto, per l'anno 2021, l'istituzione di un fondo, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per l'anno 2021, dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996. L'importo della copertura è attualmente pari a 3.000 euro per ciascun iscritto, si tratta di un ammontare provvisorio che potrebbe essere rivisto in riduzione nel caso in cui il Fondo non abbia una capienza sufficiente a coprire tutte le domande dei professionisti iscritti. L'importo definitivo dell'esonero verrà determinato con un ulteriore decreto ministeriale che verrà adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le condizioni economiche stabilite dalla legge per poter avere accesso al beneficio sono due e ne viene richiesto il possesso congiunto:

1. Aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
2. Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Il decreto stabilisce un'eccezione per i soggetti che nel corso del 2020 hanno avviato l'attività professionale che comporta l'obbligo di iscrizione: per essi non sono richieste le condizioni economiche sopra indicate.

Gli iscritti per il periodo oggetto di esonero:

- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato
- non devono essere titolari di pensione diretta, sono quindi esclusi i pensionati e coloro che maturano i requisiti per la pensione diretta, anche in totalizzazione e in cumulo, entro il 30 settembre 2021 (decorrenza 1° ottobre 2021)<sup>1</sup>
- devono essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. La regolarità contributiva dovrà essere verificata a far data dal 1° novembre 2021.

La regolarità sussiste in caso di:

1. avviso di pagamento PagoPA che reca solo la contribuzione 2021, occorre il versamento della prima rata;
2. avviso di pagamento PagoPA che reca la contribuzione 2020/2021 occorre il versamento delle prime due rate
3. cartella di pagamento 2020 o 2021 occorre il pagamento integrale.

Se venisse riscontrata la regolarità dei pagamenti suindicati la domanda verrebbe accolta.

---

<sup>1</sup> Il decreto ministeriale prevede il meccanismo della mensilizzazione della misura dell'esonero, dunque nel caso di un rapporto di lavoro subordinato intervenuto in corso d'anno, ad esempio in settembre, verranno riconosciuti 8/12 dei 3.000 euro.

Negli altri casi ove dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2021 le suddette rate non fossero state pagate la domanda verrebbe definitivamente respinta.

La presenza di cartelle di pagamento insolte ante 2020 e fino al 2011, comporta che la domanda venga immediatamente respinta e possa essere ripresentata solo a regolarizzazione avvenuta.

La procedura di accesso al fondo esonero contributivo viene gestita tramite Enpaf Online. Le domande devono essere presentate entro il termine del 31 ottobre 2021.

### **La procedura è attiva dalle ore 14.00 del giorno 9 agosto.**

Sono stati elaborati due tipi di modulo di domanda:

- MODELLO A: per i liberi professionisti, titolari, soci, associati agli utili, collaboratori di impresa familiare (farmacia e parafarmacia);

Possono accedere al **MODELLO A**:

- a) Titolari di farmacia e parafarmacia
  - b) Soci/associati agli utili/collaboratori di impresa familiare di farmacia o parafarmacia
  - c) Lavoratori autonomi con Partita IVA
  - d) Soggetti privi di classificazione nell'archivio AS400 che versano la quota intera nel 2021.
- MODELLO B: per i professionisti in quiescenza, titolari di incarico di lavoro autonomo o co.co.co. conferito nel 2020 ai sensi del D.L. 18/2020.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, l'esonero dalla contribuzione previdenziale può essere riconosciuto anche ai professionisti sanitari i quali, sebbene in quiescenza, abbiano ripreso la propria attività professionale in relazione all'emergenza connessa al Covid – 19. Deve trattarsi di soggetti che abbiano assunto l'incarico nel corso del 2020 e che nel 2021 siano ancora in servizio, in base a contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con il Servizio Sanitario. Ove iscritti possono presentare domanda all'ente previdenziale. In base al decreto ministeriale non sono previsti requisiti economici particolari né la regolarità contributiva, l'esonero verrà concesso, per l'anno corrente, in proporzione al numero di mesi per i quali hanno svolto il loro incarico. La domanda dovrà essere presentata all'ente di previdenza cui sono ancora iscritti.

Possono accedere al **MODELLO B** SOLTANTO i pensionati iscritti che dichiarino un incarico specifico conferito, in base alla normativa richiamata, nel 2020 e tuttora in corso nel 2021.

Il richiedente deve dichiarare di **NON** aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria

La presentazione delle domande (MODELLO A e MODELLO B) deve avvenire in modalità telematica attraverso il portale "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Enpaf. **Non saranno accettate**

**domande presentate con modalità diverse rispetto alla presentazione attraverso il portale "Enpaf online".**

**COME ACCEDERE A ENPAF ONLINE**

Come si è accennato nella premessa le domande dovranno essere presentate tramite il portale "Enpaf online" la procedura per inviare le domande sarà attiva a partire **dalle ore 14:00 del giorno 9 agosto.**

Admin	Anagrafica	Contribuzione	Previdenza	Portale Inps
<b>enpaf ON LINE</b>				
Nessuna domanda inserita				
<a href="#">Inserisci domanda</a>				
Anni di contribuzione	Il decreto rilancio ha previsto, anche per i mesi di aprile e maggio, che gli iscritti all'Enpaf possano accedere all'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.			
Contributi anno in corso	Come accaduto per il mese di marzo, l'accesso all'indennità COVID 19 è prevista a favore dei farmacisti iscritti che rivestano una delle qualifiche sotto elencate:			
Periodi di disoccupazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• titolare, socio, collaboratore di impresa familiare o associato agli utili di farmacia</li><li>• titolare, socio, collaboratore di impresa familiare o associato agli utili di parafarmacia</li><li>• esercente attività professionale di farmacista con partita IVA</li><li>• esercente attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa</li><li>• esercente attività professionale con borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf</li></ul>			
Riscatti				
Ricongiunzioni	Sono esclusi i farmacisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i farmacisti in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria e gli iscritti che non esercitano attività professionale.			
Domanda covid-19	Anche la condizione di farmacista titolare di pensione (erogata dall'Enpaf o da altro Istituto di previdenza) non consente di presentare la domanda di indennità, fatta eccezione per la titolarità da parte del farmacista iscritto di una pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) da sola o congiunta con una pensione diretta di vecchiaia, anzianità o invalidità.			
Bollettini MAV	Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti dello stanziamento del Fondo statale per il reddito di ultima istanza destinato a finanziare l'iniziativa a favore dei farmacisti			
Attestati di pagamento				

Possono accedere a "Enpaf online" solo gli iscritti, anche se pensionati, che si siano registrati al servizio e siano in possesso della relativa password (è necessario essere dotati di PEC) oppure siano muniti di SPID.

Una volta terminata con successo la compilazione, la domanda dovrà essere stampata, firmata e scansionata e dopo aver allegato la copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, la domanda e i documenti devono essere trasmessi al portale Enpaf online

Admin Anagrafica Contribuzione

enpaf ON LINE

per farmacisti ISCRITTI ALL'ENPAF →

Anni di contribuzione


Contributi anno in corso

Periodi di disoccupazione

Riscatti

Ricongiunzioni

Domanda covid-19

 Scarica la domanda da firmare

Selezionare il file contenente la domanda firmata

Scegli file Nessun file selezionato

Selezionare il file contenente il documento d'identità e il codice fiscale

Scegli file Nessun file selezionato

Il limite di dimensione massimo di ciascun file caricato, siano essi moduli firmati o copie dei documenti di identità, è di 2MB. I formati accettati sono JPEG, PDF e P7M. Dimensioni di file superiori o formati diversi da quelli indicati non saranno accettati dal sistema. **È necessario che la copia del documento di identità e la copia del codice fiscale siano inseriti in un solo file.**

È importante ricordare che se manca la firma della domanda o il documento di identità non è in corso di validità o non è riferibile al richiedente o se manca copia del codice fiscale la domanda viene respinta.

Non può presentare domanda l'iscritto che non risulta appartenere, sulla base dei dati presenti nell'archivio informatico dell'Enpaf, ad una delle qualifiche previste nel MODELLO A e non versa la quota contributiva intera. In questo caso potrà compilare la dichiarazione sostitutiva e attendere la comunicazione dell'Ente per poter presentare la domanda successivamente alla regolarizzazione della sua posizione.

L'iscritto potrà costantemente controllare lo stato della sua pratica attraverso l'accesso al portale "Enpaf online".